

CITTA' NETTUNO
(Città Metropolitana di Roma Capitale) del
CIG:
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL
CIMITERO COMUNALE DELLA CITTÀ DI NETTUNO
IMPORTO € [REDAZIONE] OLTRE I.V.A.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre (2023) addì [REDAZIONE] del mese di [REDAZIONE] nella residenza Comunale, innanzi a me [REDAZIONE], Segretario Generale del Comune di Nettuno, autorizzata a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- Ing. [REDAZIONE], nato a [REDAZIONE] il [REDAZIONE], C.F.: [REDAZIONE], nella sua qualità di dirigente dell'Area IV Ambiente e Sanità, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale di Nettuno, interviene in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Nettuno, con sede in Viale Giacomo Matteotti n. 37, codice fiscale 02910820584, Partita Iva 01133581007, parte che, nel contesto del presente atto, potrà essere chiamata, per brevità, anche "Stazione Appaltante" o "Amministrazione aggiudicatrice" o "Comune";

- Sig. [REDAZIONE], nato/a a [REDAZIONE] il [REDAZIONE] C.F.: [REDAZIONE], in qualità di [REDAZIONE], con sede a [REDAZIONE] in Via [REDAZIONE] n. [REDAZIONE], codice fiscale [REDAZIONE], P.Iva [REDAZIONE] Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di [REDAZIONE] al n. [REDAZIONE] parte che nel contesto del presente atto potrà essere chiamata, per brevità, anche "Appaltatore" o "Aggiudicatario".

PREMESSO CHE

- a) con Determinazione Dirigenziale n. [REDAZIONE] del [REDAZIONE] (determinazione a contrarre), assunta in adempimento alle determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale con Delibera di G.C. n. [REDAZIONE] del [REDAZIONE] sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto;
- b) in esito alle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale n. [REDAZIONE] del [REDAZIONE] si è proceduto all'aggiudicazione definitiva ed all'affidamento dei servizi in oggetto a [REDAZIONE];
- c) si è dato avvio al suddetto servizio in data [REDAZIONE], come risulta da verbale di avvio del servizio del [REDAZIONE] redatto ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016;
- d) ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 si rende comunque necessario sottoscrivere il contratto d'appalto in relazione ai servizi affidati;

- e) l'Ing. [REDACTED], nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90.

TUTTO CIO' PREMESSO

a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. Il Comune affida a [REDACTED], che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo alla «*Gesione dei servizi cimiteriali nel Cimitero comunale della Città di Nettuno*».
2. In particolare l'affidamento riguarda le attività individuate nel “Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rimanda per *relationem*. L'appaltatore si impegna all'espletamento del suddetto servizio alle condizioni di cui al presente contratto.
3. Le inadempienze od omissioni dell'Appaltatore saranno soggette alle penali di cui alla vigente normativa come previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
4. Il Comune si impegna a fornire all'Appaltatore tutto quanto in proprio possesso ed utile allo svolgimento del servizio affidato.
5. Il Comune si impegna, inoltre, a garantire il rapporto con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dal servizio attraverso il Dirigente del IV Settore Tecnico, il R.U.P., il Direttore dell'esecuzione del contratto e/o i funzionari ed i tecnici all'uopo incaricati.

Articolo 2 - Norme regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante e sostanziale e che qui seguito si intendono integralmente riportate:
 - a. i documenti di gara;
 - b. l'offerta dell'appaltatore;
 - c. il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - d. il D.U.V.R.I.;
 - e. le polizze di garanzia previste dal D.lgs. n. 50/2016.
2. Le parti dichiarano che hanno sottoscritto i documenti sopra elencati dalla lettera b. alla lettera e. che poi sono stati depositati agli atti del Comune e si intendono allegati al presente contratto ad ogni effetto di legge.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti comunque applicabili ai servizi oggetto dell'affidamento disposto con il presente contratto:
 - ✓ il D.lgs. n. 50/2016;
 - ✓ il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
 - ✓ il D.lgs. n. 81/2008;
 - ✓ il D.lgs. n. 152/2006;
 - ✓ il Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990 e successivi aggiornamenti;
 - ✓ le disposizioni legislative e regolamentari, anche comunali, vigenti comunque applicabili ai servizi oggetto di appalto.

Articolo 3 - Corrispettivo

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ (_____), oltre I.V.A. nella misura di legge, di cui € _____ (euro _____ / _____) per i costi delle misure di sicurezza legate all'eliminazione dei rischi legati alle attività interferenti, come specificato nel DUVRI , parte integrante del presente contratto. I suddetti importi sono riferiti all'intera durata del contratto come definita al successivo art. 4, comma 2.
2. Il corrispettivo contrattuale è fisso ed invariabile, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
4. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in conformità alle disposizioni dell'art. 32, comma 14, del Codice.

Articolo 4 - Condizioni generali. Durata del contratto e proroghe

1. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere espletati in ossequio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici ed alle norme comunque applicabili ai servizi affidati ed alle attività ad essi correlate come previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta dell'aggiudicatario.
2. La durata del contratto è pari a due (2) anni decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, risultante dal verbale di cui all'art. 107 - comma 5 - del D.lgs. n. 50/2016.
3. L'attività dell'appaltatore sarà soggetta alla direzione e coordinamento degli uffici dell'Amministrazione del Comune Nettuno e dei soggetti all'uopo incaricati (R.U.P. e/o Direttore dell'esecuzione del contratto).

Articolo 5 - Pagamenti

1. I pagamenti verranno effettuati a norma dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002 in rate bimestrali posticipate di importo pari ad € _____ (_____) ciascuna, oltre IVA.
2. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.
3. L'affidatario dichiara che il/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, C.F.: _____, è autorizzato/a a riscuotere, ricevere e quietanzare, con firma disgiunta, la somma ricevuta in conto ed a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune (gli atti da cui risulta tale designazione, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto).
4. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune.
5. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.lgs. n.18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle citate norme.

6. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
7. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Le parti danno atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del D.L. n. 66 /2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014 e del D.M. n.55/2013, che il codice univoco ufficio per la ricezione delle fatture elettroniche, inerente al presente contratto è il seguente:
;
8. I termini di verifica delle prestazioni ed i termini di pagamento del corrispettivo sono quelli indicati dal D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. Il pagamento del corrispettivo è comunque subordinato alla verifica della sussistenza del requisito di regolarità contributiva in capo all'affidatario ed agli eventuali subappaltatori ed all'eventuale applicazione delle disposizioni dell'art. 30, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016.
9. Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato dopo l'ultimazione dei servizi affidati e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 - comma 6 - del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 6 - Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

1. Nell'esecuzione dei servizi affidati l'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi contenuti nei documenti di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto; egli è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni normative comunque applicabili ai servizi ed alle prestazioni affidate.
2. L'appaltatore, altresì, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.
3. L'appaltatore, infine, è responsabile in solido verso la stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Articolo 7 - Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. n. 81/2008; l'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze degli eventuali subappaltatori.
2. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.
3. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 8 - Penali

1. Le penali per eventuali inadempienze contrattuali sono previste dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'importo delle eventuali penali verrà detratto in occasione del primo pagamento utile a favore dell'appaltatore.
3. L'importo complessivo massimo delle penali non può essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. Qualora l'importo complessivo massimo delle penali applicate durante l'esecuzione del contratto superi il suddetto limite il R.U.P. promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto come previsto dal successivo art. 9.
4. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che l'applicazione non è imputabile a fatti e circostanze legate all'operato dell'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Comune.
5. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore;
6. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Comune su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto e l'organo di collaudo, ove costituito.

Articolo 9 - Recesso e Risoluzione

1. Il presente contratto potrà esser risolto nelle forme previste dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e nelle ipotesi di cui alla legge n. 136/2010, nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.
2. Il presente contratto può essere risolto, infine, previa formale costituzione in mora, in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008.
3. La Stazione Appaltante, infine, ha facoltà di risolvere il presente contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a. frode nell'esecuzione del servizio;
 - b. inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto e/o del R.U.P.;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio ;
 - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. sospensione del servizio da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
 - f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - g. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi affidati, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - h. ulteriori condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 10 - Garanzia definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante Garanzia Fideiussoria n. [REDACTED] rilasciata dalla agenzia [REDACTED], per un importo di € [REDACTED] ([REDACTED]) pari al [REDACTED]% dell'importo di contratto, Iva esclusa, (eventuale) beneficiando delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.
3. La cauzione definitiva deve permanere fino al termine del servizio affidato con il presente contratto. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del contraente. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal contraente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nel servizio.
4. Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti da corrispondere al contraente.
5. La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di verifica delle prestazioni di cui all'art. 102 del Codice o, comunque, fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 11 - Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

1. L'appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
2. L'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stessa stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi affidati. Tale assicurazione deve essere rispondente alle disposizioni dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e/o alle disposizioni dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto qualora più restrittive.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dei servizi e cessa alla data di conclusione del contratto.

Articolo 12 - Incompatibilità ex dipendenti comunali

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53 - comma 16 ter - del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 13 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi dell'art. 91, comma 1 - lett. a), del D.lgs. n. 159/2011 in relazione al presente contratto è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 e comma 4, del medesimo Codice rilasciata dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con nota prot. [REDACTED] n. [REDACTED] del [REDACTED], acquisita al protocollo del Comune in data [REDACTED] al n. [REDACTED] e conservata agli atti

dell'Ufficio da cui risulta che, in relazione al Contraente, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

(oppure, in alternativa):

Ai sensi dell'art. 91, comma 1 - lett. a), del D.lgs. n. 159/2011 in relazione al presente contratto con nota prot. n. [REDACTED] del è stata richiesta al Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 e comma 4, del D.lgs. n. 159/2011. Essendo spirato, senza alcun riscontro, il termine di cui all'art. 92, comma 2, del medesimo D.lgs. n. 159/2011 si procede alla stipula del presente contratto avvalendosi della facoltà concessa dal comma 3 del medesimo art. 92.

2. Il presente contratto, pertanto, è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate, successivamente alla stipulazione del contratto stesso, informazioni interdittive di cui al D.lgs. n. 159/2011 in materia di legislazione antimafia. Il Contraente si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto/subaffidamento, o in eventuali altri subcontratti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto/subaffidamento, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto/subaffidamento, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalle competenti Autorità, successivamente alla stipulazione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. n. 159/2011.
3. La risoluzione contrattuale disposta ai sensi del comma precedente, lascia impregiudicato il diritto al pagamento del valore dei servizi già eseguiti ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al rapporto contrattuale in oggetto, il contraente indica fin d'ora il conto corrente dedicato per i movimenti finanziari relativi al servizio di cui assume l'onere che è il seguente:
[REDACTED]
2. Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'Ente e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e delle altre norme di legge in materia di contratti pubblici.

Articolo 16 - Subappalto

1. Il subappalto è regolato dalle disposizioni dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
2. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. La Stazione Appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Articolo 17 - Controversie

1. Le controversie tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Velletri. E' esclusa, pertanto, la clausola arbitrale.

Articolo 18 - Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio a Nettuno, in Via _____ n. _____, presso _____

Articolo 19 - Spese e registrazione

1. Il presente contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, dinanzi al sottoscritto Segretario Generale.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.
3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 20 - Tutela della privacy

Tutti i componenti, previa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione di dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Articolo 21 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al D.lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente, al D.lgs. n. 81/2008, al D.lgs. n. 152/2006, al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, alle disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell'affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal competente ufficio comunale e dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.
2. Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, alla documentazione di gara ed ai relativi allegati, al DUVRI ed all'offerta dell'appaltatore, che, sottoscritti dalle parti risultano depositati in atti ed i cui contenuti vengono considerati, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia composto da pagine _____, letto alle parti che, a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione con me lo sottoscrivono in modalità di firma digitale.

Io sottoscritto Segretario Generale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati nel presente atto sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni.